



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 – 06 OTTOBRE 2025

Riunione del 24 Settembre 2025

05.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

Sig.na R. M. – *in persona degli esercenti la potestà genitoriale*

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente estensore
- Avv. Andrea Ordine Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico dell'atleta *R. M. in persona degli esercenti la potestà genitoriale*

F A T T O

Il procedimento in questione trae origine dall'esposto effettuato dal Presidente del C. T. Roma, Prof. Claudio Martinelli, a mezzo mail del 07.04.2025, con cui evidenziava la condotta illecita dell'atleta in questione, la quale aveva pubblicato un commento, avente contenuto lesivo della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara, pubblicato a seguito di un video postato sulla piattaforma TikTok riferito alla partita U18FPE n.4049 FENICE – TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO.

Dall'esame di quanto acquisito agli atti la Procura Federale rilevava che l'incolpata, identificata come utente "****" aveva commentato il video sopra citato con la seguente espressione: "*ti giuro PORCOOID NON SA ARBITRARE*".

In data 19.05.2025 la Procura Federale comunicava la conclusione delle stesse, anticipando il proprio intendimento di procedere al deferimento della detta atleta.

Perveniva, quindi, alla Procura una breve nota difensiva, datata 05.06.2025, con la quale la madre dell'incolpata sosteneva che i fatti alla stessa contestati erano destituiti di qualsivoglia fondamento, in quanto l'utente "****" non corrispondeva assolutamente all'account di R. M., né era alla stessa in alcun modo riconducibile.

La Procura Federale provvedeva al deferimento (**R. G. N. 116.24.25**) dinanzi al Tribunale federale



dell'atleta, con la conseguente contestazione *in violazione degli artt. 1 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 10 comma 2 Statuto FIPAV* ” per aver commentato nel video sulla piattaforma TikTok pubblicato a fine marzo da S. L., (utente TikTok “*****”), riferito alla partita U18 FPE n. 4049 FENICE - TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO, video consultabile al seguente link <https://vm.tiktok.com/ZNdL8E52a/>_(poi rimosso in data 3/4/2025), con commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara”. Con l'aggravante di cui all'art. 102, comma 1 lettera f) Reg. Giurisd.

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 24.09.2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza come sopra fissata compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpata e per la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per 10 giorni.

Alla detta udienza era altresì presente l'Avv. Monica Santangelo, difensore ed esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta in questione, la quale chiedeva l'accoglimento del reclamo, riportandosi alla propria memoria del 16.09.2025, alle relative richieste e ribadendo che i fatti contestati erano destituiti di qualsivoglia fondamento, in quanto l'utente “*****” non corrispondeva assolutamente all'account della figlia e non era riconducibile alla stessa.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e, quindi, dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni entro i successivi 10 giorni.

DIRITTO

La Cassazione ha più volte chiarito che contribuire alla diffusione di un contenuto diffamatorio implica, comunque, una responsabilità, se tale attività implichi un'adesione al contenuto diffamatorio, allo scopo di danneggiare ulteriormente la vittima.

Nella fattispecie il commento utente “*****” contiene parole offensive, aumentando la portata lesiva del post originale (Cassazione, sent. n. 3981/2015), senza essere finalizzato ad intavolare un dialogo sereno, travalicando, invece, i limiti di continenza del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24212 del 2021, ha affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi attraverso i social network costituisce una forma di diffamazione aggravata; i social media hanno una potenza di diffusione senza precedenti: un commento può raggiungere



centinaia, se non migliaia di utenti in pochi secondi, rendendo la diffamazione via web particolarmente insidiosa.

L'effetto è duplice: da un lato si crea una macchia digitale permanente, spesso difficilmente rimediabile; dall'altro si lede la dignità e la reputazione della persona offesa.

La diffusione e la pubblicazione di foto, video o commenti diretti a denigrare la personalità di un soggetto possono incidere non solo sulla sua sfera più intima, ma anche sulla sua immagine. La libertà di manifestazione del proprio pensiero non può, infatti, essere utilizzata in spregio altrui, intaccando la dignità personale.

Altrettanto pacifica è la portata denigratoria della frase postata, stante i termini impiegati ai limiti della blasfemia e l'assoluta mancanza di elementi che consentano una diversa contestualizzazione: il commento che accompagna il video mira ad offendere la dignità professionale dell'arbitro, ledendone la reputazione, oltre che ad infondere il dubbio che la condotta di quest'ultimo abbia potuto inficiare la legittimità del risultato della gara in questione, a danno e/od a vantaggio di una o dell'altra compagine sportiva.

Sussiste, inoltre, anche il requisito dell'individuazione del destinatario dell'offesa; in una delle più recenti pronunce la Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 Settembre 2024, n. 40746 ha stabilito che l'individuazione del destinatario delle offese “*deve essere deducibile in termini di affidabile certezza, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo*”.

Nel caso in esame non vi sono dubbi di sorta sull'identità dell'arbitro presente nel video postato.

Ciò detto occorre soffermarsi sull'identificazione dell'utente “*****”, autore del post in questione.

Con un recente arresto la Corte di Cassazione, sez. V penale, 14 luglio 2023, n. 38755 ha stabilito che non occorre un accertamento tecnico sulla titolarità dell'indirizzo IP da cui sono partiti i messaggi offensivi, dal momento che il profilo del social network può essere attribuito anche su base indiziaria in forza di una pluralità di dati convergenti e precisi, quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato e l'utilizzo del nickname dello stesso.

Nella fattispecie, però, tali elementi non risultano evidenziati, ad eccezione di quanto segnalato in sede di esposto a carico dell'odierna incolpata: neanche le altre utenti della piattaforma TikTok coinvolte nella vicenda hanno riconosciuto nell'incolpata la reale titolare del profilo social in questione, magari anche per la partecipazione ad altri cd. “*forum*” con lo stesso nickname, per ricavarne la relativa prova.



Dall'incertezza riguardo all'attribuzione dell'utenza "*****" in capo all'incolpata consegue l'infondatezza della cd. "*notitia criminis*".

P. Q. M.

il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta incolpata.

Roma, 25 settembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 Ottobre 2025